

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua dal subalveo del torrente Elvo, ad uso Produzione Beni e Servizi (gestione infrastruttura ricreativa a scopo sportivo), rinnovata all'ASSOCIAZIONE PESCATORI OCCHIEPPO SUPERIORE (A.P.O.S.) con D.D. n. 805 del 21.05.2024. PRAT. 632

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 805 del 21.05.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 23 aprile 2024 dal Presidente pro tempore dell'Associazione Pescatori Occhieppo Superiore, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in parola, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge.
2. Di assentire, in conformità all'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, all'Associazione Pescatori Occhieppo Superiore – A.P.O.S. (codice fiscale 81021510029), con sede in Occhieppo Superiore (BI), via Opifici n° 24, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica in precedenza assentita con D.D. 28 novembre 2013 n° 2.034, allo scopo di continuare a derivare una portata massima istantanea eguale e non superiore a litri al secondo 5,00 e un volume massimo annuo di 157.600 metri cubi d'acqua pubblica dal sub-alveo del torrente Elvo, in Comune di Occhieppo Superiore (BI), ad uso Produzione di Beni e Servizi (alimentazione laghetto artificiale destinato alla pesca sportiva), con obbligo di restituzione dell'acqua nel medesimo corpo idrico e nella stessa località;
3. Di accordare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., il rinnovo della concessione di che trattasi per un periodo di **anni 15** (quindici), successivi e continui, previsti dall'art. 24 comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 24 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., decorrenti **dal 15 luglio 2022**, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. 28 novembre 2013 n° 2.034, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 23 aprile 2024 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.334 di Rep. del 23 aprile 2024

Art. 11 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Elvo, in dipendenza della concessa derivazione, qualora il bisogno di dette opere venga accertato in seguito al rinnovo della concessione.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o del bacino artificiale, della navigazione, dei canali, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale, laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI